L'Agenzia delle Entrate con la Circolare 14/E del 27 aprile 2016 fornisce dei chiarimenti in merito al credito di imposta in favore degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme di previdenza complementare specificandone le modalità di calcolo, i requisiti e la decorrenza degli investimenti.

Tale credito di imposta, introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, nasce per incentivare l'investimento in alcune attività a carattere finanziario a medio o lungo termine.

Nello specifico la circolare prevede:

- per le **casse di previdenza**, un credito d'imposta pari alla differenza tra l'ammontare delle ritenute e le imposte sostitutive assoggettate ad aliquota del 26% sui redditi di natura finanziaria e l'ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive assoggettate ad aliquota del 20%;
- per i **fondi pensione**, un credito d'imposta pari al 9% del risultato netto maturato, assoggettato all'imposta sostitutiva del 20% in ciascun periodo di imposta, a condizione che l'ammontare corrispondente assoggettato ad imposta sostitutiva sia investito nelle attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate in sede di attuazione.